

CENTRO DI AIUTO PSICOLOGICO ONLUS

Associazione psicoanalitica per la prevenzione e la cura del disagio psichico

STATUTO

TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

È costituita l'Associazione "CENTRO DI AIUTO PSICOLOGICO ONLUS – Associazione Psicoanalitica per la Prevenzione e la Cura del Disagio Psichico" in forma di associazione non riconosciuta, con sede in Inverno e Monteleone (Pv) – Cascina San Giuseppe 18.

L'associazione assume della propria denominazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2: Statuto

L'Associazione "CENTRO DI AIUTO PSICOLOGICO ONLUS – Associazione psicoanalitica per la prevenzione e la cura del disagio psichico" è disciplinata dal seguente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti e per i principi generali del D. Lgs. N. 460 del 04/12/1997 e dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Art. 3: Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso l'assistenza sociale e socio-sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche o familiari. In via prevalente l'attività è diretta a soggetti che soffrono in modo non temporaneo di: disagio psicologico, patologie psichiatriche, anoressia e bulimia, dipendenze, depressioni, ansia e attacchi di panico e disabilità e un supporto di consulenza, sostegno e psicoterapia per i malati, famigliari e i caregivers; o a particolari condizioni di svantaggio: donne che subiscono violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia o sul lavoro, a minori abbandonati, orfani o in situazione di devianza, a adolescenti in difficoltà e a famiglie multiproblematiche. L'Associazione, nei suoi scopi e nelle sue finalità, poggia autenticamente sui principi che rispettano e caratterizzano le pari opportunità. L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

TITOLO II -ASSOCIATI E ADERENTI

Art. 4: Ammissione

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Soci Fondatori) e quelli che hanno fatto richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Soci Ordinari).

Il Consiglio Direttivo può nominare "Membri Onorari dell'Associazione", persone che hanno fornito un particolare contributo, scientifico o finanziario, a favore dell'Associazione, e accogliere anche l'adesione di "Sostenitori dell'Associazione", le persone fisiche, giuridiche e gli Enti o Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, forniscono un sostegno economico alle attività della medesima. Queste due categorie di aderenti non hanno diritto di voto e non godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione è aperta a tutti senza distinzione di razza, sesso, religione ed opinioni politiche e garantisce il rispetto dei più ampi principi democratici nell'adozione delle decisioni.

Per l'ammissione all'Associazione è necessario presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che provvederà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, a

ratificare o meno l'ammissione. Il diniego del Consiglio Direttivo dovrà essere motivato. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, e la decisione finale spetta all'Assemblea dei Soci. In caso di silenzio del Consiglio Direttivo, la domanda dovrà intendersi accettata.

Art. 5: Adesione

L'adesione all'associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, ferma restando in ogni caso il diritto di recesso. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. I soci maggiorenni hanno diritto voto su qualunque argomento posto all'ordine del giorno nelle assemblee. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e godono del diritto di elettorato sia attivo sia passivo. Ai soci la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo è richiesto il pagamento della quota associativa annuale che può essere rivista annualmente dall'assemblea dei soci.

La quota annuale e gli eventuali contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea dei soci su eventuale proposta del Consiglio direttivo e non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, non sono rivalutabili, non sono restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio. I soci hanno l'impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali. È prevista la facoltà di prestare la propria attività in maniera completamente gratuita o mista. Nella forma mista, l'associato fornisce, in parte la propria attività professionale, regolarmente retribuita, in conformità alle disposizioni di cui al comma 6 lettera E art. 10 D.lgs 460 del 04/12/1997, in parte attività aggiuntive gratuite. In ogni caso l'attività retribuita non può eccedere in termini quantitativi l'impegno prestato in attività completamente gratuite.

Art. 6: Perdita della qualità di socio e Recesso

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla stessa; tale recesso dovrà essere notificato al Consiglio Direttivo ed ha efficacia dal momento della sua ricezione.

Gli associati che non notificano la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale.

Art 7: Esclusione

In caso di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. In caso di esclusione l'associato può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione all'Assemblea degli associati, la quale si esprimerà a maggioranza qualificata (3/4) sull'accoglimento dello stesso.

TITOLO III-ORGANI

Art. 8: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il segretario del Consiglio Direttivo;
- Il tesoriere dell'Associazione;
- Il Revisore Unico

Art. 9: L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente.

Art. 10: Categorie di associati ed aderenti

1. Fondatori: sono coloro che risultano dall'Atto costitutivo. Hanno diritto di voto in Assemblea e diritto di veto su tutte quelle proposte che alterino i fini associativi.
2. Ordinari: sono coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto in assemblea e verseranno già all'atto dell'ammissione la quota associativa annua.

Art. 11: Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e rendiconto economico-finanziario preventivo. Il Presidente convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno. La comunicazione avverrà almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati ed aderenti a mezzo telefono, posta, mail, fax o telegramma, a seconda del recapito risultante nel libro degli associati ed aderenti all'Associazione, L'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

Art. 12: Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea provvede:

- 1) alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Segretario del Consiglio Direttivo e del tesoriere e alla nomina dei revisori dei conti, qualora il Consiglio Direttivo ne rilevi la necessità;
- 2) a delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- 3) a deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- 4) ad approvare il regolamento, se previsto, che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- 5) a deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;
- 6) a deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e l'eventuale devoluzione del suo patrimonio;
- 7) a pronunciarsi sugli eventuali ricorsi dei soci esclusi.
- 8)

Art. 13: Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti associati che rappresentino i due terzi del totale degli associati.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà degli iscritti. Se l'Assemblea non può deliberare per mancanza di numero, non oltre dieci giorni dalla prima convocazione viene convocata l'Assemblea in seconda. In seconda convocazione sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la un terzo dei soci.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca degli organi uninominali, nonché la modifica dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, devono essere sempre prese con le maggioranze previste dall'art. 24.

Art. 14: Votazioni

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Art 15: Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea per la durata di cinque anni.

Fanno parte di diritto del Consiglio il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di recesso o di decesso o esclusione di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Le cariche sociali sono prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni esercitate per conto dell'associazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio procede ad approvare i rendiconti economico-finanziario consuntivo e preventivo redatti dal Tesoriere che saranno successivamente sottoposti al vaglio dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio procede all'eventuale compilazione del regolamento associativo, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Art. 16: Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.
2. È attribuita al Presidente la rappresentanza legale dell'associazione.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e può essere rieletto per più mandati consecutivi;
4. è eletto dall'Assemblea, tra gli associati, con le maggioranze previste dall'art. 13 comma 2.
5. Per la revoca del Presidente del Consiglio Direttivo sono richieste le maggioranze di cui al comma precedente.
6. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
7. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
8. Al Presidente compete, sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, in tal caso deve provvedere all'immediata convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
9. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
10. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Art. 17: Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli associati ed aderenti.

Art. 18: Il Tesoriere

Il Tesoriere redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo, lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il tesoriere cura la tenuta del Libro delle entrate e delle uscite, nonché di tutte le pezze giustificative.

TITOLO IV - PATRIMONIO E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 19: Patrimonio

Il Patrimonio è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto economico-finanziario;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale per perseguire le finalità dell'associazione quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali; ricavato dell'associazione di manifestazioni o partecipazione ad esse. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

Art. 20: Contributi

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea. Possono essere richiesti versamenti di contributi straordinari, previa delibera assembleare.

Art. 21: Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 22: Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico-finanziario preventivo e un rendiconto economico-finanziario consuntivo.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico-finanziario preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti economico-finanziario debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 23: Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la

destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI-DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24: Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

Con la stessa maggioranza devono anche essere deliberate le variazioni dello statuto.

Art. 25: Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

* * *

Approvato in data 14.01.2010 da:


Il Presidente

Dott. Carla Anna Durazzi



Il Vice-Presidente

Dott. Anna Caporusso



Il Segretario

Dot. Anna Barracco



Il Tesoriere

Dott. Luca Mazzotta



Il Consigliere

Dott. Bruna Prontera

